

Il tema dei modelli organizzativi di gestione e controllo all'interno delle società, così come disposto dal d.lgs. 231/01, che ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli enti, ha suscitato sin dalla sua emanazione indubbio interesse, ma anche preoccupazione.

Il legislatore, infatti, inizialmente aveva previsto tra i reati c.d. "presupposto", quelli di corruzione e malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato e frode informatica ai danni dello Stato, indicati agli artt. 24 e 25 del decreto legislativo. Nel corso degli anni questa gamma di reati ha subito diverse integrazioni tanto da ricomprendere molte altre fattispecie, quali ad esempio, reati societari, abusi di mercato, omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, delitti informatici ed illecito trattamento dei dati c.d. "Cybercrime", reati ambientali, ecc.

Il legislatore dunque è partito costruendo uno schermo finalizzato, o prevalentemente incentrato, sulla lotta alla corruzione, e poi ha dovuto inevitabilmente adeguarsi ai tanti casi di illegalità scoperti all'interno delle organizzazioni societarie.

Ed è proprio su questa spinta anticorruptiva che il legislatore è tornato di recente con la legge 190/2012, c.d. "anticorruzione", in vigore dal 28 novembre dello scorso anno, in cui ha previsto l'inserimento all'interno dell'art. 25 del decreto legislativo, già relativo ai reati di concussione e corruzione, la fattispecie di "induzione indebita a dare o promettere utilità", disciplinata dal nuovo art. 319-*quater* c.p., senza contare l'aggiunta all'art. 25-*ter* della nuova lettera *s-bis*, con cui è stato introdotto nel catalogo dei reati il delitto di corruzione tra privati, disciplinato dall'art. 2635 c.c.

Con l'intenzione di continuare a rendere i modelli organizzativi più attenti alla realtà sociale ed economica, durante l'estate scorsa erano state introdotte, ad opera del d.l. n. 93 del 14 agosto 2013, rubricato "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza in genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*", alcune norme di grande interesse anche per la disciplina 231. Esse prevedevano una nuova aggravante per il reato di frode informatica commessa con sostituzione dell'identità digitale, ai sensi dell'art. 640 *ter* co.3 c.p., l'inserimento dell'indebito utilizzo, falsificazione, alterazione e ricettazione di carte di credito o di pagamento, ai sensi d.lgs. n. 231/2007, art. 55, co. 9, nonché gli illeciti penali in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003, Parte III, Titolo III, Capo II), cioè le fattispecie di trattamento illecito dei dati, di falsità nelle notificazioni al Garante e di inosservanza dei provvedimenti del Garante.

Per alcuni versi questa posizione è stata interpretata come una risposta della politica verso un atteggiamento riduttivo dell'applicazione dei principi della privacy che, ricordiamo, ha portato all'abolizione dell'obbligo di redigere il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) da parte degli enti e delle società. **Senonché, durante l'iter di conversione del suindicato decreto, le Commissioni riunite Affari costituzionali e giustizia della Camera hanno approvato un emendamento volto ad eliminare dal testo definitivo dell'articolo normativo il comma 2 dell'art. 9, ossia, proprio quello relativo all'ampliamento dei reati-presupposto 231, così come accennati.**

Tant'è che la legge di conversione, quindi, il testo ultimo approvato dal Parlamento, ossia, la legge n. 119 del 2013, pubblicata sulla G.U. n. 242 del 15 ottobre 2013 non prevede più l'inserimento tra i reati presupposto, nell'art. 24 *bis* d.lgs. 231/01, dei delitti contro la privacy, della frode informatica con sostituzione dell'identità digitale e la contraffazione o indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento.

Probabilmente questa inversione di marcia ha raccolto dubbi e contrarietà mostrati dalle aziende che, per esempio, sugli illeciti in materia di privacy, avrebbero potuto essere ritenute responsabili ai sensi del d.lgs. n. 231/01 per non aver adottato adeguate misure al fine di prevenire delitti, commessi, appunto, nel trattamento dei dati personali, da parte di propri dipendenti ovvero soggetti "apicali". Uno strumento probabilmente ritenuto troppo forte e troppo penetrante nel tessuto aziendale. Ad oggi, quindi, l'unica tutela per il trattamento dei dati personali va ricercata nel **nostro Codice privacy**, un baluardo faticosamente conquistato. Analoga considerazione per gli altri reati purtroppo non può essere fatta.

In definitiva, quella del legislatore ci è apparsa un'operazione il cui effetto finale è stato nullo, tuttavia, ci rimane la sensazione di un'occasione mancata per rafforzare lo strumento della 231/01.

Giovanni Nazzaro